

POF 09-10 - Allegato 9 – Regolamento visite didattiche e viaggi d'istruzione

Consiglio d'Istituto

Delibera n. 9 dell'11/10/2007 – Delibera n. 19 del 20/10/2008

**REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
O CONNESSI AD ATTIVITA' SPORTIVE**

Con la presente delibera, il Consiglio di Istituto intende fornire il quadro generale di riferimento operativo per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche.

1. PREMESSA GENERALE

Nella stesura del presente Regolamento il Consiglio di Istituto si è dato come obiettivo quello di promuovere e valorizzare l'autonomia delle scelte e la capacità decisionale dei singoli plessi.

Resta confermato che le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle scuole fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola.

Tale fase programmatica rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono perciò di qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione.

A tal fine nelle assemblee di classe, il team insegnante, oltre ad illustrare il programma delle visite didattiche e i viaggi d'istruzione, presenti anche la spesa preventiva totale annua di tali attività. I viaggi vengono deliberati dal Consiglio di classe e dal Consiglio di Interclasse riuniti con la componente genitori, quindi dal Consiglio di Istituto.

Nel momento della richiesta di autorizzazione all'uscita, firmata dai genitori, gli insegnanti sono tenuti a presentare il programma indicativo del viaggio d'istruzione.

Non è necessariamente prevista una specifica, preliminare programmazione per visite occasionali di un solo giorno ad aziende, musei e unità produttive.

2. DEFINIZIONE DI USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI

- a. Uscite a piedi nell'arco dell'orario scolastico, senza oneri di spesa;
- b. uscite o visite didattiche guidate, con mezzo pubblico o privato, nell'arco dell'orario scolastico, con modesti oneri di spesa (costo del mezzo, spesa per eventuale guida e biglietti d'ingresso);
- c. viaggi d'istruzione con mezzo pubblico o privato di uno o più giorni, con oneri di spesa.

3. FINALITA'

3.1 - La caratteristica comune delle iniziative didattico-culturali in argomento è dunque la finalità di integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale della personalità degli alunni o sul piano del complemento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi (obiettivi consistenti nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi partecipano) è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse. Si suggerisce quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consente una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.

3.2 - Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali. Si rammenta che i viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

4. DESTINATARI

4.1 - È opportuno, in generale, che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra i coetanei esigenze ed interessi per lo più comuni.

4.2 – La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto, per casi eccezionali da valutare e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni.

4.3 – Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

4.4 – Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno 4/5 degli alunni componenti le singole classi coinvolte (anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi) e con Delega alla Giunta Esecutiva si può far richiesta di una eventuale deroga. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempra la partecipazione di studenti appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc. nonché i viaggi connessi ad attività sportive agonistiche.

4.5 – È obbligatorio far indossare all'alunno il Cartellino di Identificazione personale; appuntato sugli indumenti in maniera ben visibile.

5. DESTINAZIONE

5.1 – Per gli alunni del primo ciclo della scuola primaria si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province (per i viaggi di istruzione di un solo giorno).

5.2 – Per gli alunni del secondo ciclo, l'ambito territoriale può essere allargato all'intera regione. Ovviamente, tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in altra provincia o regione, allorché la località di partenza sia confinante o, comunque prossima ad altra provincia o ad altra regione.

5.3 – Limitatamente alle terze classi della scuola secondaria di primo grado, sono consentiti viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali.

6. DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE

6.1 - Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare

- un numero massimo di 2 viaggi di istruzione per classe, per anno scolastico (uno dei due può essere programmato su un massimo di 3 giorni);
- un numero massimo di 6 uscite didattiche, in orario scolastico.

I viaggi all'estero e i gemellaggi sono considerati in deroga al presente regolamento e dunque da discutere e deliberare di volta in volta.

6.2 – I viaggi di istruzione e/o le visite didattiche non possono essere effettuati durante l'ultimo mese di attività didattica. In deroga, e comunque entro il 20 maggio, possono essere effettuati viaggi o uscite di carattere naturalistico o per la partecipazione ad iniziative culturali e ad eventi sportivi organizzati da enti esterni alla scuola, organizzati durante l'ultimo mese di attività didattica.

E' fatto divieto effettuare visite e viaggi nel mese di giugno, durante il quale l'attività è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, in vista della conclusione delle lezioni.

6.3 – Per problemi amministrativi contabili si fissa al 15 maggio il termine ultimo per le visite didattiche che usano come mezzo di trasporto il treno e al 31 maggio per le visite didattiche che usano come mezzo di trasporto il pullman.

6.4 – Per ragioni di sicurezza, deve essere evitata, quanto possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi, ravvisandosi l'opportunità che gli stessi viaggi vengano distribuiti nell'intero arco dell'anno, specie con riferimento alle visite da effettuarsi in quei luoghi che, per il loro particolare interesse storico-artistico e religioso, richiamano una grande massa di turisti. In tali casi, ad evitare inconvenienti dovuti alla eccessiva affluenza di giovani, si raccomanda che nella fase organizzativa del viaggio vengano preventivamente concordati con i

responsabili della gestione dell'ente o del luogo oggetto di visita, tempi e modalità di effettuazione dell'iniziativa, nel pieno rispetto del luogo da visitare specie se trattasi di luogo di culto, nonché delle opere d'arte ivi custodite.

6.5 – I viaggi non devono cadere in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (scrutini, elezioni scolastiche, etc.).

6.6 – Sempre per ragioni di sicurezza, è fatto divieto in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne (salvo per i viaggi all'estero).

7. DOCENTI ACCOMPAGNATORI

7.1 – E' opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport interessato o in grado per interessi e prestigio di aggiungere all'iniziativa una connotazione socializzante e di promuovere un contatto interdisciplinare che verifichi il binomio cultura-sport.

7.2 - Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del paese da visitare.

Sembra superfluo rammentare che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico nei sui confronti troppo spesso vengono da più parti lamentati danni, anche gravi, a causa dell'irrazionale e riprovevole comportamento dei singoli alunni o di gruppi di essi.

7.3 – Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del Consiglio di Istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione duna unità e fino ad un massimo di tre unità complessive per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta.

7.4 - Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti – ore cosiddette "a disposizione" -. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore ULSS o personale di sostegno, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità dell'handicap. Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a numerosi viaggi di

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VR 13 "PRIMO LEVI" DI CADIDAVID E PALAZZINA

Via D. Turazza, 12 – 37135 Verona – C.M. VRIC830007

Tel.: 045 540982 - Fax: 045 8550195 - E-mail: info@iscolevi.it - Sito internet: www.istitutocomprendivo-primolevi-verona.it

istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

7.5 – I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. La relazione degli accompagnatori consente, ove si noti che in più occasioni una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, di tenerne conto nell'organizzazione delle iniziative future.

8. SCELTA DEL MEZZO DI TRASPORTO

8.1 – Si consiglia di utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga percorrenza. In proposito, è auspicabile che le località direttamente collegate con la ferrovia siano raggiunte attraverso una oculata combinazione treno + pullman.

8.2 – Per i viaggi all'estero, i cui percorsi, data l'eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto vai terra, non si esclude l'utilizzazione dell'aereo e, in qualche caso, anche della nave.

8.3 – Gli scambi culturali, che di solito coinvolgono altri enti territoriali oltre le scuole, hanno eccezione a questo regolamento e la loro approvazione viene demandata al parere positivo della Giunta di Consiglio di Istituto. Si raccomanda infine, di rispettare criteri e economicità tenendo conto del rapporto prezzo – prestazione riferito ovviamente ai servizi utilizzati.

8.4 – La documentazione sui "mezzi di trasporto in regola" è a carico dell'Amministrazione Scolastica.

8.5 – il personale A.T.A. deve essere avvisato del calendario delle uscite, visite didattiche e viaggi di istruzione, per una buona organizzazione di ciascun plesso.

TABELLA SINOTTICA

SCUOLA	PRIMARIA			SECONDARIA	
	1°	2°- 3°	4°- 5°	1°- 2°	3°
classi					
Visite didattiche - guidate	SI	SI	SI	SI	SI
Viaggi di istruzione di un giorno (vedi punto 6.1)	BREVI	Regione Veneto e limitrofe			
Viaggi di istruzione pernottamenti (vedi punto 6.1)	nessuno	nessuno	Regioni italiane	Regioni italiane	Italia ed Europa

Consiglio d'Istituto

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VR 13 "PRIMO LEVI" DI CADIDAVID E PALAZZINA

Via D. Turazza, 12 – 37135 Verona – C.M. VRIC830007

Tel.: 045 540982 - **Fax:** 045 8550195 - **E-mail:** info@iscolevi.it - **Sito internet:** www.istitutocomprendivo-primolevi-verona.it

Delibera n. 9 della seduta dell'11 ottobre 2007